



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando la bugia è reato

Autore: Mariano Acquaviva | 29/03/2018



Cos'è il reato di falsa testimonianza? Chi può commetterlo? Cosa sono le false informazioni al pubblico ministero? Falsa testimonianza o favoreggiamento personale? Quando la menzogna è rilevante?

Le bugie, si sa, hanno le gambe corte: presto o tardi vengono scoperte e la verità viene a galla. Le menzogne dette in tribunale, però, possono avere conseguenze ben più gravi di quelle raccontate al coniuge o agli amici: il rischio è quello del

carcere fino a sei anni! Possibile? Certo: parliamo del reato di falsa testimonianza. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e, soprattutto, **quando è falsa testimonianza**.

Falsa testimonianza: cos'è?

La **falsa testimonianza** è un reato punito dalla legge con la reclusione da due a sei anni, e riguarda colui che, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato **[1]**.

La **falsa testimonianza** fa parte dei delitti contro l'amministrazione della giustizia: in altre parole, la menzogna del testimone è punita in quanto crea intralcio alla giustizia, inducendola in errore. Si pensi a Tizio che, chiamato a deporre, dichiara falsamente di aver visto Caio, imputato, commettere un furto. In questo caso, la menzogna arreca danno sia a Caio, ingiustamente accusato, che alla giustizia stessa, la quale potrebbe essere indirizzata verso una sentenza sbagliata.

Anche la giurisprudenza non ha dubbi: il bene giuridico protetto dal reato di **falsa testimonianza** è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato, quindi, è la collettività, cioè lo Stato, che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale **[2]**.

Falsa testimonianza: cosa può fare la persona offesa?

Da quanto abbiamo appena detto derivano conseguenze molto importanti. Com'è noto, i reati che provocano conseguenze economiche negative alla vittima conferiscono il diritto a quest'ultima di costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di chiedere il risarcimento del danno. Esempio: Tizio deruba Caio; questi potrà chiedere il risarcimento a Tizio costituendosi parte civile nel processo penale.

Poiché l'oggetto della tutela del reato di **falsa testimonianza** è il corretto funzionamento della giustizia, la persona che, ad esempio, è stata ingiustamente

accusata può costituirsi parte civile?

La Corte di Cassazione ha risposto a questo quesito stabilendo che se la **falsa testimonianza**, oltre all'amministrazione della giustizia, offende anche un terzo soggetto, questi può costituirsi parte civile, ma non può intervenire durante la fase delle indagini preliminari [3].

In pratica, se Sempronio, chiamato in giudizio a testimoniare, accusa falsamente Mevio, questi potrà poi chiedergli il risarcimento del danno derivante dalla menzogna costituendosi parte civile. Questa facoltà, però, potrà essere esercitata solamente in giudizio, senza la possibilità di intervenire durante la fase delle indagini preliminari per dare man forte al pubblico ministero.

Secondo l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, il privato che denuncia il reato di **falsa testimonianza** difetta della legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, poiché il soggetto passivo (cioè, la vittima) del delitto è la collettività, cioè lo Stato, e non la persona che a causa della menzogna subisca eventuali danni [4].

Falsa testimonianza: quando si verifica?

Abbiamo già detto che il reato di **falsa testimonianza** può essere commesso solamente dalla persona che è chiamata a testimoniare, indifferentemente in un procedimento civile o penale. Si tratta, perciò, di un reato proprio, cioè di un crimine che può essere commesso solamente da chi riveste una particolare qualifica: quella di testimone, appunto.

Questo punto è molto importante perché permette di distinguere la **falsa testimonianza** da condotte molto simili. Aiutiamoci con degli esempi.

Tizio, chiamato a deporre come teste (= testimone) in un processo penale, dice di non aver visto e sentito nulla, anche se, nel momento in cui stavano scassinando la porta del vicino di casa, si trovava proprio a passare di là.

Caio, sentito come persona informata sui fatti dal pubblico ministero titolare delle indagini, mente sulla narrazione e racconta episodi non veri.

Sempronio, sempre in sede di indagini, viene sentito dai carabinieri: invece di dire tutta la verità, tace su alcune vicende che potrebbero essere molto utili agli

investigatori. Quali reati commettono Tizio, Caio e Sempronio? Per Tizio la risposta è semplice: è reato di **falsa testimonianza**.

Caio e Sempronio, invece? Di quale crimine si macchiano? Non quello di **falsa testimonianza**. Infatti, questo reato presuppone che i menzognieri assumano la qualità di testimone, qualità che può essere rivestita solamente in sede processuale, cioè quando il giudizio contro l'autore di un reato sia già instaurato.

Caio e Sempronio, al contrario, sono sentiti durante le indagini come persone informate sui fatti, cioè come persone che, in giudizio, potrebbero diventare testimoni. Poiché il diritto penale vieta che una norma possa essere interpretata in maniera estensiva fino a coinvolgere soggetti che, diversamente, non sarebbero punibili (divieto di interpretazione *in malam partem*), Caio e Sempronio non possono rispondere di **falsa testimonianza**. Questo, però, non significa che andranno esenti da responsabilità.

E infatti, il codice penale punisce anche chi mente al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari; in questo caso, però, la pena è più lieve: si va fino a un massimo di quattro anni di reclusione **[5]**. Anche in questo caso l'interesse tutelato è quello del corretto funzionamento della giustizia: le investigazioni sviolate dalla persona che, sentita dall'autorità, mente o non dice tutto quello che sa possono condurre ad un giudizio contro una persona innocente o, comunque, ad un processo che si sarebbe potuto evitare.

Di conseguenza, riprendendo l'esempio fatto qualche riga fa, Caio risponderà del reato di **false informazioni al pubblico ministero**.

E Sempronio? Sempronio ha mentito ai carabinieri, cioè alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero al compimento delle indagini. Secondo la Corte di Cassazione, non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero il fatto di colui che rende false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto quest'ultima non può essere equiparata alla figura del magistrato del pubblico ministero **[6]**.

Sempronio è quindi innocente? Neanche per sogno. Anche mentire alle forze dell'ordine incaricate delle indagini costituisce reato, ma non quello di **falsa testimonianza** né di false informazioni al pubblico ministero. Sempronio commette il delitto di **favoreggiamento personale**, che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, dopo che è stato commesso un delitto,

aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti **[7]**.

Tizio, Caio e Sempronio, dunque, pur comportandosi, di fatto, alla stessa maniera, commettono tre reati diversi; precisamente, nell'ordine:

- Tizio dovrà rispondere del reato di falsa testimonianza;
- Caio del reato di false informazioni al pubblico ministero;
- Sempronio di favoreggiamento personale.

Falsa testimonianza: tutte le bugie sono reato?

Abbiamo finora parlato del reato di **falsa testimonianza**, del bene giuridico tutelato, delle differenze con delitti simili. Vediamo ora quando una menzogna può integrare questo reato.

Si è ricordato che solo il testimone può commettere **falsa testimonianza**. Non tutte le bugie, però, sono uguali: secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni false o reticenti devono essere pertinenti con l'oggetto del procedimento, cioè con i fatti contestati all'imputato **[8]**. Solo in questo fatto la condotta non sincera del testimone può integrare il reato di cui stiamo parlando. Facciamo un esempio.

Tizio (sempre lui), seduto al banco dei testimoni, dice al giudice di aver visto Caio intrufolarsi nell'appartamento di Sempronio. Incalzato dal pubblico ministero, Tizio ammette di aver visto il ladro poiché, in quel momento, si trovava nell'appartamento accanto, di proprietà di Mevia. Alla domanda sul perché si trovasse nell'appartamento di Mevia alle due di notte, Tizio mente e, per non svelare la sua relazione adulterina, dice di essersi trovato lì per caso. In questa circostanza, Tizio, pur mentendo, non commette il reato di **falsa testimonianza** perché la sua bugia non intralcia la giustizia.

Falsa testimonianza: quando è reato?

Non ogni menzogna, dunque, è idonea a integrare il reato di **falsa testimonianza**. Bisogna però precisare che, per commettersi questo delitto, non occorre che il giudice "caschi" nella bugia. Secondo la giurisprudenza, la **falsa**

testimonianza è un **reato di pericolo**: ciò significa che, per integrarsi, è sufficiente l'idoneità della menzogna o della reticenza a sviare la giustizia. In altre parole, a nulla rileva il grado d'influenza che la bugia avrebbe potuto avere o ha avuto nel procedimento in cui è resa **[9]**.

Da questa affermazione derivano due importanti conseguenze:

- la prima, già in parte analizzata nel paragrafo precedente, è l'assoluta irrilevanza della menzogna non attinente ai fatti per i quali si procede;
- la seconda, consiste nel fatto che si è in presenza del reato di **falsa testimonianza** anche quando il giudice abbia fermamente negato l'attendibilità della deposizione **[10]**.

In poche parole, anche se la **falsa testimonianza** non è decisiva né rilevante per la pronuncia del giudice, chi l'ha commessa risponderà ugualmente del reato. Si prescinde, quindi, dal fatto che il giudice possa essere stato tratto in inganno.

Falsa testimonianza: c'è bisogno della volontà di mentire?

Alla domanda posta come titolo del paragrafo possiamo rispondere immediatamente: sì! Il reato di **falsa testimonianza** è punito a titolo di **dolo**: è pertanto necessaria la volontà precisa di mentire.

La giurisprudenza si è spinta anche oltre: integra il delitto di **falsa testimonianza** la volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato **[11]**. In parole più chiare, questo significa che il reato sussiste anche se i fatti, che il testimone dichiara falsamente avvenuti in sua presenza, siano realmente accaduti **[12]**.

Quindi, ciò che realmente conta ai fini della commissione del reato è la dichiarazione falsa in sé per sé, quella idonea, anche solo astrattamente, a fuorviare l'autorità giudiziaria.

Note

[1] Art. 372 cod. pen. **[2]** Cass., sent. del 28.05.1996. **[3]** Cass., sent. n. 2853/1997. **[4]** Cass., sent. n. 35051/2005 del 29.09.2005. **[5]** Art. 371-*bis* cod.

pen. **[6]** Cass., sent. n. 37306/2010 del 19.10.2010. **[7]** Art. 378 cod. pen. **[8]**
Cass., sent. n. 20656/2012 del 28.05.2012. **[9]** Cass., sent. n. 3923/1976 del
23.03.1976. **[10]** Cass., sent. n. 780/2006 del 16.01.2006. **[11]** Cass., sent. n.
5745/2003 del 06.11.2003. **[12]** Cass., sent. n. 9088/1975 del 11.10.1975. Autore
immagine: Pixabay.com